

## STATUTO



### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI.

#### 1-DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita con sede in San Benedetto del Tronto Via San Giacomo n. 29, un'Associazione non riconosciuta con denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIVIERA BASKET.

#### 2-OGGETTO E DURATA.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica. L'Associazione svolge attività ricreativa in favore degli associati nei settori sport, cultura, ambiente, ricreazione.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, in particolare nella pallacanestro;
- b) gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;
- d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.

Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguitamento dello stesso.

In particolare essa potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive d'ogni genere;
- b) allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività, riservando la somministrazione ai soli soci;
- c) organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.

Essa potrà compiere (nell'ovvio rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale) anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguitamento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2030, ma sarà tacitamente prorogata d'anno in anno in assenza di una specifica deliberazione assembleare di scioglimento.

#### 3-NUMERO E DIRITTI DEI SOCI.

Per essere iscritti all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici e l'occupazione.

L'adesione all'associazione comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'associazione, tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell'associazione stessa ed alle sue finalità.

E' esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o comunque limitata. Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori d'età) i diritti di voto in assemblea ordinaria e

straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e rendiconti.

I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e d'eventuali regolamenti interni;
- quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite d'anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all'associazione.

#### 4.. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione è finanziata:

- dalle eventuali quote associative;
- dai contributi e dalle offerte d'enti, associazioni e privati;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'associazione.

### TITOLO II. PATRIMONIO SOCIALE.

#### 5-PATRIMONIO SOCIALE.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

#### 6-QUOTE SOCIALI.

- Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono, in alcun modo, rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.

#### 7-DESTINAZIONE FINALE.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### TITOLO III BILANCIO

#### 8-ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

#### 9-RENDICONTO ANNUALE

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### 10. DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE.

Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.



E' esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta d'utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO IV. L'ASSEMBLEA

### II - TIPI DI ASSEMBLEA E CONVOCAZIONI.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, da affiggere bene in vista presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione. Quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno l'assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 15 associati. Essa può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

### 12-COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 maggio.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina la destinazione del residuo attivo di gestione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze d'altri organi sociali.

### 13. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria convocata:

- quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo;
- quando ne facciano richiesta motivata almeno 15 associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all'art. 11.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche sostanziali dello Statuto;
- sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- sulla liquidazione e scioglimento.

### 14-VALIDITA' DELLE DELIBERE.

L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta delle persone presenti, salvo quanto previsto all'art.23 per la delibera di scioglimento.

### 15. VOTAZIONI

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria e su particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/5 delle persone presenti.



## 16-PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del Segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall'Assemblea se la stessa è presieduta dal Segretario.

## TITOLO V. CONSIGLIO DIRETTIVO.

### 17. COMPOSIZIONE.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a due né superiore a cinque liberamente eletti tra tutti i soci. Il numero dei consiglieri e le cariche vengono stabiliti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce di regola ogni primo lunedì del mese presso la sede sociale.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno due componenti del Consiglio.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto.

### 18. CARICHE.

Nel Consiglio devono essere nominati obbligatoriamente il Presidente ed il Segretario; possono essere altresì nominati il Vicepresidente ed il Tesoriere. Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall'Associazione.

Le cariche sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni ad esclusione del rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dalla stessa; egli riscuote eventuali somme dovute da terzi all'associazione, in nome e per conto dell'associazione stessa, rilasciandone liberatoria quietanza.


Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.

## TITOLO VI. DISPOSIZIONE FINALE.


### 19 - RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili. In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI ASCOLI PICENO

ALL. N. .... 1 .... ALL'ATTO REG. TO

AL N. 3740 .... IL 30 DIC. 2005 ....